

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 63
approvata il 10 marzo 2016

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1771, “MARTINI-GERARDI – AREA C.C.T. – BASSE DI STURA”, TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Visto l’avvio del procedimento di bonifica ex D.M. 471/99, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. da parte del Comune di Torino (prot. n. 9031 del 09/12/2004), a seguito dell’inserimento del sito in oggetto nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) delle Basse di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell’Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell’8/07/2002.

Considerato che la Conferenza dei Servizi del 16 ottobre 2015 ha deliberato di approvare il documento di analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le conseguenti CSR obiettivo di bonifica riportate nella Tabella 13 del documento e di seguito riprodotta.

Sostanza	CSR	Cmax
Cadmio	5,8 mg/kg s.s.	7,51 mg/kg s.s.
Piombo	100 mg/kg s.s.	255,64 mg/kg s.s.
Rame	300 mg/kg s.s.	381,02 mg/kg s.s.
Stagno	460 mg/kg s.s.	104,65 mg/kg s.s.
Zinco	680 mg/kg s.s.	785,38 mg/kg s.s.
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)	10 ng I-TEQ/kg s.s.	69,01 mg/kg s.s.
Policlorobifenili	0,15 mg/kg s.s.	0,4199 mg/kg s.s.

Da tale tabella emerge che alcune delle concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto sono necessari interventi di bonifica.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 259 del 4 novembre 2015 con la quale, in relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 16 ottobre 2015, è stato preso atto dell’approvazione del sopra citato documento “Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”

Visti i documenti “Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, documento R15-05-14, trasmesso per mezzo PEC del 4 settembre 2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 7395 del 1°11 settembre 2015) e “Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del sito “Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) – Basse di Stura – Torino”, documento L15-10-41, trasmesso per mezzo PEC del 28 ottobre 2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015), entrambi i documenti relativi alle particelle 15, 16, 18, 20, 21, 222, 256, 258 del foglio 1053 del vigente catasto terreni del Comune di Torino.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 12 novembre 2015 di cui si allega verbale che costituisce parte integrante del presente atto. (**Allegato 1**)

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino ns. prot. 10707 del 21/12/2015, di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi. Tale parere è riportato integralmente nel suddetto verbale.

Visto il parere di ASL TO1 prot. n. 99359 del 13/11/2015 (ns. prot. 9639 del 13/11/2015), di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi. Tale parere è riportato integralmente nel suddetto verbale.

Considerato che durante la summenzionata Conferenza, i Servizi competenti della Città di Torino non hanno espresso osservazioni ostative in merito ai vincoli che permarrebbero sul sito a seguito dell'intervento di messa in sicurezza, e che è stato espresso parere favorevole all'approvazione degli elaborati “Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, documento R15-05-14 (ns. prot. 7395 del 1°11 settembre 2015) e “Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del sito “Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) – Basse di Stura – Torino”, documento L15-10-41 (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) con le seguenti ulteriori prescrizioni/integrazioni:

- gli obiettivi di bonifica per la quota parte di area sottoposta ad intervento di rimozione del terreno contaminato devono essere i limiti CSC per uso verde pubblico/residenziale (LOTTO 1), ferme restando le CSR valide sul resto dell'area che sarà sottoposta a intervento di messa in sicurezza permanente CSR (LOTTO 2);
- lo spessore del capping sul LOTTO 2 deve essere di almeno 70 cm costipati;
- elaborazione di un progetto di piantumazione dell'area con finalità di biorimediazione per la riduzione delle concentrazioni dei contaminanti nel suolo, comprensivo di proposte di gestione e monitoraggio della stessa e delle specie vegetali da impiantare o coltivare secondo parere ASL TO1 ed in concerto con gli uffici competenti della Città (Direzioni Territorio e Ambiente, Patrimonio e Verde). Tale progetto dovrà essere presentato e approvato prima dell'inizio dei lavori ovvero antecedentemente all'accettazione dell'area da parte della Città, così come previsto dalla Convenzione stipulata tra Città e C.C.T. (Consorzio Monginevro s.c.a.r.l.);
- dovrà essere realizzato il primo impianto a cura e spese del proponente a fronte dell'approvazione dell'elaborato di cui sopra, unitamente alle necessarie opere di modellazione e regimazione delle acque;
- il computo metrico dovrà essere aggiornato, tenendo conto dell'incremento dello strato di capping, della sostituzione della rete antigrandine con la geogriglia arancione, della prima piantumazione e delle opere di regimazione delle acque, anche al fine di preservare il capping dai fenomeni di erosione, ruscellamento, ristagni, etc...

A seguito del ricevimento e dell'approvazione di predette integrazioni, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino avrebbe autorizzato l'esecuzione delle opere in progetto mediante propria Determinazione dirigenziale.

Come emerso nel corso della Conferenza, a conclusione dell'intervento di bonifica mediante rimozione del terreno contaminato e di messa in sicurezza permanente, il proponente dovrà richiedere la certificazione di avvenuta bonifica alla Città Metropolitana.

Vista la nota di ASL TO1 prot. n. 100192 del 13/11/2015 (ns. prot. 9776 del 19/11/2016) recapitata al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali dopo il termine dei lavori della suddetta Conferenza dei servizi, con la quale, a differenza delle conclusioni della Conferenza dei servizi stessa, chiede comunque di acquisire integrazioni in risposta alle proprie osservazioni. **(Allegato 2)**

Visto il documento "Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-12-07, trasmesso per mezzo PEC del 16/12/2105 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 10735 del 21/12/2015), relativo alle particelle 15, 16, 18, 20, 21, 222, 256, 258 del foglio 1053 del vigente catasto terreni del Comune di Torino, finalizzato all'adempimento delle prescrizioni e delle richieste di integrazioni in sede di Conferenza dei Servizi del 12/11/2015.

Vista la nota del 24/12/15 (ns. prot. 10844) con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inoltrato richiesta di parere di competenza relativamente all'elaborato succitato ad ARPA Piemonte, Città Metropolitana, ASL TO1 nonché alle Direzioni Patrimonio e Verde e Territorio e Ambiente della Città relativamente alla futura destinazione dell'area in oggetto ed agli eventuali vincoli permanenti, legati alla tipologia di intervento di bonifica oggetto della Conferenza dei Servizi del 12/11/2015 e successivi elaborati integrativi.

Visto il parere di ASL TO1 prot. n. 114003 del 29/12/2015 (ns. prot. 372 del 20/01/2016) in merito al documento succitato di cui è allegata copia quale parte integrante del presente atto. Mediante tale parere, il medesimo Ente non ha espresso parere favorevole all'esecuzione del progetto di messa in sicurezza permanente del sito poiché, tenuto conto delle ipotesi di rischio esondazione del torrente Stura e delle difficoltà di stimare i tempi di compimento del risanamento biologico del sito, il precitato elaborato "Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." (documento R15-12-07) risulta non contenere alcuna risposta in termini di valutazione del rischio di potenziale erosione del capping e di migrazione dei contaminanti all'esterno dell'area d'intervento al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento, né l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali di prevenzione e protezione dal rischio specifico (osservazione n. 1). Inoltre ai fini della verifica della compatibilità pedologica ed agronomica dell'intervento proposto, a predetto Ente non risulta essere chiaramente indicata la profondità alla quale dovrà essere spinto lo scotico del top-soil contaminato da asportare e sostituire con altro terreno, in corrispondenza dell'area ad uso agricolo localizzata a sud-ovest del sito (osservazione n. 2). **(Allegato 3)**

Visto il parere di AIPO prot. 2118/2015°A (ns. prot. 9644 del 13/11/15), di cui si allega copia e mediante il quale AIPO ha comunicato che non ha competenza al rilascio di eventuale parere in quanto l'intervento ricade al di fuori della fascia B "fascia di esondazione". Pertanto con nota del 21/12/2015 (ns. prot. 10703) il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inoltrato richiesta parere agli uffici competenti della Città di Torino. **(Allegato 4)**

Visto il parere della Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino prot. 237 del 4/02/2016 (ns. prot. 1102 dell'8/02/2016) di cui si allega copia quale parte integrante del presente

atto. Mediante tale parere la suddetta Direzione in relazione alle richieste di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con le sopraccitate note prot. 10703 del 21/12/2015 e 10844 del 24/12/2015, ha espresso parere favorevole, in quanto, in merito al rispetto della fascia C, la medesima Direzione ha evidenziato che *“l’area di intervento è all’interno della classe di rischio idrogeomorfologico IIIa, essa è esterna al limite delle “aree soggette all’onda di piena per collasso dei bacini artificiali”. Tale classificazione è stata adottata anche alla luce delle problematiche ambientali del sito, quale elemento di cautela. Pertanto, seppur non strettamente necessaria, si condivide e si apprezza l’indicazione progettuale di mantenere il futuro piano campagna al di sotto dell’attuale livello della strada, di modo da non costituire significativo ostacolo al deflusso. La soluzione proposta inoltre garantisce il mantenimento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti”*. Ha inoltre evidenziato che *“l’intervento prospettato è coerente con quanto previsto dalla convenzione del 29 aprile 2009, Rep. N. 30209, tra la Città e il Consorzio Monginevro s.c.a.r.l. e, se approvato, permetterà la cessione delle aree di proprietà del Consorzio alla Città, fatta eccezione dei mappali 3,4,5,7,8,10,194,257 e 259 del foglio 1053 e 75 e 76 del foglio 1041”*. (**Allegato 5**)

Visto il parere di ARPA Piemonte prot. n. 5308 del 25/01/2016 (ns. prot. 802 del 1/02/2016) in merito alle integrazioni succitate, documento R15-12-07, di cui è allegata copia quale parte integrante del presente atto. Mediante tale parere ARPA ha evidenziato che non sussistono elementi ostativi all’approvazione dell’elaborato. (**Allegato 6**)

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 184559 del 29/12/2015 (ns. prot.109 dell’11/01/2016), relativo alle operazioni di recupero terreno in qualità di rifiuto nell’ambito del procedimento di bonifica, con il quale il medesimo Ente, verificata la sussistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di recupero rifiuto, ha comunicato che predetta attività di recupero può essere assentita, licenziando tale esercizio nell’ambito delle procedure di approvazione del progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi dell’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. senza indicare prescrizioni. (**Allegato 7**)

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 17511 dell’11/02/2016 (ns. prot. 1491 del 19/02/2016), relativo al documento “Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”, documento R15-12-07, trasmesso per mezzo PEC del 16/12/2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 10735 del 21/12/2015) e di cui è allegata copia quale parte integrante del presente atto, mediante il quale il medesimo Ente ha comunicato di non aver rilevato alcun elemento ostativo all’approvazione di tale elaborato, ricordando alcune prescrizioni normative. (**Allegato 8**)

Considerato che al paragrafo “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente previsti sull’area Martini” dell’elaborato “Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del sito “Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) – Basse di Stura – Torino”, documento L15-10-41 (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) è specificato che, in corrispondenza dell’area da bonificare mediante rimozione del terreno contaminato, il top-soil contaminato ha una potenza di circa 20 cm e che l’intervento prevede uno scotico di 30 – 40 cm (in modo da garantire la completa asportazione del terreno contaminato) e successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica mediante il prelievo e l’analisi di campioni di terreno. Al termine di predette operazioni l’intervento prevede la posa di uno strato di terreno conforme di spessore pari a circa 40 – 50 cm, in modo da ripristinare il piano campagna. Pertanto, mediante quanto sopra riportato, l’osservazione n. 2 di ASL TO1 pertinente alla non definita quota di scotico e relativo reinterro si ritiene superata.

Ritenuto inoltre necessario che in caso di non raggiungimento degli obiettivi di bonifica

lo scavo sia ulteriormente approfondito e verificato iterativamente fino al raggiungimento della conformità agli obiettivi;

Considerato che la competente Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino, a seguito della richiesta perpetrata dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con la nota ns. prot. 1102 dell'8/02/2016 ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti all'interno della classe di rischio idrogeomorfologico IIIa, evidenziando che tale area è esterna al limite delle aree soggette all'onda di piena per collasso dei bacini artificiali e che è stata cautelativamente adottata tale classificazione in funzione delle problematiche ambientali del sito. La medesima Direzione ha condiviso e apprezzato le indicazioni progettuali relative al futuro piano campagna che non risulta costituire significativo ostacolo al deflusso e garantisce il mantenimento delle condizioni di drenaggio superficiale e l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con le opere di difesa esistenti.

Pertanto, tenuto conto che da parte degli Enti preposti non sono emersi elementi ostativi e osservazioni relativamente alla realizzazione degli interventi ricadenti nella sopra richiamata classe di rischio e che comunque, nel documento R15-12-07 citato, al paragrafo 2.1 è previsto che la posa del capping avvenga garantendo una pendenza delle superfici topografiche finali dell'1-2 %, per garantire il deflusso delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di ristagno idrico superficiale e/o l'instaurarsi di fenomeni erosivi che potrebbero danneggiare localmente lo strato di capping, al paragrafo 6 è indicato che in caso di riscontro di eventuali fenomeni erosivi del capping ne deve essere previsto il ripristino, al fine di garantirne l'efficacia di contenimento del rischio sanitario-ambientale e nel computo metrico estimativo è prevista una verifica annuale per 5 anni mediante rilievo topografico dello stato di conservazione del capping prima della certificazione, la relativa osservazione n. 1 di ASL TO1 contenuta nel parere di competenza, può ritenersi superata in funzione delle verifiche espletate dalla competente Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino e di quanto riportato nella documentazione tecnica presentata.

Ritenuto opportuno che la verifica dell'instaurarsi di fenomeni erosivi dello strato di capping dopo la certificazione avvenga a tempo indeterminato almeno una volta all'anno mediante ispezione visiva, con eventuali conseguenti interventi di ripristino della stratigrafia prevista in progetto, da parte del soggetto gestore dell'area o del proprietario, in mancanza del primo;

Visto il parere della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde della Città prot. 2800 del 29/02/2016 (ns. prot. 1830 del 1°/03/2016) di cui è allegata copia quale parte integrante del presente atto. Con tale parere la medesima Direzione ha espresso nulla osta di competenza relativamente all'utilizzo del materiale terroso depositato presso l'area Continassa per la realizzazione del capping, se rispondente ai parametri normativi ambientali vigenti per le aree verdi. Inoltre, poiché le caratteristiche pedologiche di predetto materiale non risultano sufficientemente accertabili, è stato richiesto che al termine delle operazioni di spandimento, siano eseguite le seguenti operazioni, previa formale comunicazione preventiva alla Commissione Aree Verdi del Comune:

- eseguire sul terreno riportato nell'intera area oggetto di bonifica, un adeguato numero di analisi di fertilità del suolo al fine di accertarne le effettive caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche;
- rimuovere meccanicamente dagli strati superficiali eventuali materiali incompatibili, per dimensioni, con una ordinaria lavorazione agronomica del terreno (massi, grossi ciottoli, ferri di armatura, blocchi di cemento, ecc.).

Infine, predetta Direzione ha segnalato che, qualora i competenti Uffici intendessero confermare l'avvio di una procedura di phytoremediation sulla porzione di area in cui permane la presenza di

sostanze inquinanti, la Commissione Aree Verdi si renderà disponibile ad esprimere il parere agronomico di competenza. (**Allegato 9**).

Visti i documenti “Cronoprogramma” e “Protocollo di caratterizzazione dei materiali del rilevato Continassa” allegati alla nota L16-02-29 trasmessa per mezzo PEC del 1° marzo 2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 1919 del 2 marzo 2016). In particolare il cronoprogramma prevede una durata degli interventi di 38 settimane oltre a cinque anni di verifica dello stato di conservazione del capping prima della certificazione ed il documento “Protocollo di caratterizzazione dei materiali del rilevato Continassa” prevede l’esecuzione di campionamenti e analisi, con relativi set analitici, da condurre sul materiale terroso proveniente dall’area Continassa e destinato alla formazione del capping, analisi già considerate nel computo metrico estimativo degli interventi.

Visto il documento “Integrazioni al Progetto Operativo di Messa in sicurezza permanente in merito al protocollo di caratterizzazione e gestione della biomassa fogliare dei pioppi impiegati per la phytoremediation”, documento L16-03-02, trasmesso per mezzo PEC del 2 marzo 2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 1950 del 3 marzo 2016) e di cui è allegata copia quale parte integrante del presente atto. In tale documento è previsto che le pioppelle siano impiantate all’interno dello strato di capping. Inoltre al fine di valutare le modalità di gestione della biomassa fogliare, al termine del secondo anno dall’interramento si procederà alla verifica del contenuto di metalli della biomassa fogliare sottoponendo alcuni campioni di tale biomassa ad analisi volte a determinare il contenuto totale di metalli (Co, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn e Zn). (**Allegato 10**)

Ritenuto di rendere cogente il contenuto degli ultimi due documenti citati, salvo motivi ostativi da presentare da parte degli Enti competenti, rispettivamente Città Metropolitana di Torino e ARPA Piemonte.

Ritenuto di assumere quali importi su cui calcolare le garanzie finanziarie quelli riportati nei computi metrici contenuti nel documento “Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” trasmesso per mezzo PEC del 16/12/2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 10735 del 21/12/2015), pari a: 28.548,00 euro IVA inclusa per l’area oggetto di intervento di bonifica (LOTTO 1) e 288.959,44 euro IVA inclusa per l’area oggetto di intervento di messa in sicurezza permanente (LOTTO 2), considerando trascurabile rispetto a tali importi l’entità delle ulteriori prescrizioni di cui all’Allegato 9 e all’Allegato 10 citati del presente atto. L’entità delle garanzie finanziarie è calcolata con una percentuale del 50%.

Calcolati, attraverso l’utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all’indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls>, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l’entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Consorzio Casa Torino.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell’intervento di 9 mesi.

Compilate le tabelle di sintesi delle aree summenzionate, disponibili all’indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc>, e di seguito riportate:

LOTTO 1:

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1771	
SOGGETTO OBBLIGATO	Consorzio Casa Torino, via Perrone 3 bis – Torino, CF e Partita IVA 01022710014					
DENOMINAZIONE	Ex SIN Basse di Stura - Area Martini – Gerardi identificata al CT. Foglio 1053 - particelle 15, 16, 18, 20, 21, 222, 256 e 258					
					Tempi di esecuzione - MESI:	9
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)			28.548,00 €		
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003			1427,40 €		
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)		2%	570,96 €		
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)			30.546,36 €		
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)		50%	15.273,18 €		

LOTTO 2:

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1771	
SOGGETTO OBBLIGATO	Consorzio Casa Torino, via Perrone 3 bis – Torino, CF e Partita IVA 01022710014					
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Ex SIN Basse di Stura - Area Martini – Gerardi identificata al CT. Foglio 1053 - particelle 15, 16, 18, 20, 21, 222, 256 e 258					
					Tempi di esecuzione - MESI:	9
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)			288.959,44 €		
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003			14.447,97 €		
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)		4%	11.558,38 €		
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)			314.965,89 €		
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)		50%	157.482,89 €		

I sopra riportati costi degli interventi e relative garanzie finanziarie, non tengono conto del valore di mercato del terreno di riempimento proveniente dall'area Continassa in quanto a completo carico della società Juventus F.C. Al verificarsi di eventuali problematiche tali a impedire predetta fornitura, il soggetto obbligato Consorzio Casa Torino provvederà alla presentazione di

ulteriori garanzie finanziarie includenti il 50% del valore di mercato di tale materiale.

Vista la nota prot. 634 del 9/03/2016 della Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Torino (prot. 2116 del 9/03/2016 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) con la quale si richiede di consentire l'avvio delle operazioni preliminari e propedeutiche al ricevimento del materiale da utilizzare per formare il capping (quali apprestamento cantiere e realizzazione piste di accesso, movimentazione del top soil dal Lotto 1 al Lotto 2, regolarizzazione del piano di posa del capping) previste a progetto fin dalla ricezione del presente atto autorizzativo, anche nelle more di presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie; ciò al fine di rendere possibile la fornitura del materiale di capping dall'ambito "Continassa" in base all'effettivo avanzamento lavori e cronoprogramma degli interventi di trasformazione ivi previsti. (**Allegato 11**)

Considerato che con Ordinanza sindacale n.7/2015 è stato fatto divieto di coltivazione in via precauzionale nell'intera Area Martini – Gerardi ubicata nell'ex-SIN Basse di Stura e che, come previsto e riportato nei documenti del progetto sopra richiamati, una quota parte dell'intera area, pari a 20.000 mq, sarà sottoposta a intervento di bonifica (mediante rimozione di terreno) avente come obiettivo il rispetto dei limiti delle CSC per uso verde pubblico/residenziale, poiché sarà destinata a scopi agricoli da parte della Città. A procedimento di bonifica concluso, la sopra citata Ordinanza Sindacale dovrà essere opportunamente variata in modo da revocare il divieto di coltivo in corrispondenza di tale quota parte dell'intera area (LOTTO 1).

Considerato, in conclusione, il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi del 12/11/2015 ed i successivi pareri prevalentemente favorevoli all'approvazione dei documenti presentati dal proponente Consorzio Casa Torino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

Vista la delibera di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i documenti "Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-05-41, trasmesso per mezzo PEC del 4

settembre 2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 7395 del 11 settembre 2015), “Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del sito “Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) – Basse di Stura – Torino”, documento L15-10-41, trasmesso per mezzo PEC del 28 ottobre 2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) e “Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”, documento R15-12-07, trasmesso per mezzo PEC del 16/12/2015 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 10735 del 21/12/2015), e di **autorizzare** congiuntamente l’esecuzione degli interventi previsti in suddetti documenti, come emendati nel corso dell’istruttoria, l’attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cui sarà sottoposto il terreno proveniente dall’area Continassa e destinato alla realizzazione del capping, e quanto previsto nel documento “Protocollo di caratterizzazione dei materiali del rilevato Continassa” trasmesso per mezzo PEC del 1°/03/2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 1919 del 2/03/2016) documento L16-03-02;

- 2) **di prendere atto** che il corretto completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno accertati dalla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall’art. 248 del D.Lgs. 152/06;
- 3) **di prescrivere** l’esecuzione dei campionamenti e delle analisi da condurre sul materiale terroso proveniente dall’area Continassa e destinato alla formazione del capping, così come previsto nel suddetto documento “Protocollo di caratterizzazione dei materiali del rilevato Continassa”, documento L16-03-02, a meno di espressione di elementi ostativi da parte degli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 4) **di prescrivere** che qualora a seguito dell’intervento di scavo del LOTTO 1 per i primi 30-40 cm non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica, lo scavo dovrà essere ulteriormente approfondito e verificato iterativamente fino al raggiungimento della conformità agli obiettivi;
- 5) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d’uso in corrispondenza della quota parte di area oggetto di messa in sicurezza permanente (LOTTO 2), anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell’elaborazione dell’analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
 - a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d’uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall’analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
 - b. dovrà essere garantito l’isolamento del top soil contaminato. Qualora si dovessero riscontrare evidenze di fenomeni erosivi del capping tali da comprometterne l’efficacia in termini del contenimento del rischio sanitario si dovrà procedere al ripristino dello strato di copertura con modalità analoghe a quelle descritte nel Progetto presentato; tale verifica dovrà essere svolta dopo la certificazione a

- tempo indeterminato almeno una volta all'anno mediante ispezione visiva, con eventuali conseguenti interventi di ripristino della stratigrafia prevista in progetto, da parte del soggetto gestore dell'area o del proprietario, in mancanza del primo; la documentazione delle verifiche effettuate dovrà essere conservata e resa disponibile per almeno 5 anni in caso di controlli degli organi di vigilanza;
- c. qualora dovessero essere effettuati in sito interventi che portino alla rimozione del capping (ad esempio scavi per la posa di sottoservizi), si dovrà procedere al ripristino dello stesso;
 - d. nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi di messa in sicurezza che interessino il terreno contaminato sottostante la rete di segnalazione dovrà essere garantito lo smaltimento dello stesso ed il ripristino del capping;
 - e. in ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i fruitori dell'area possano venire a contatto con il terreno contaminato presente al di sotto della rete di allerta;
 - f. nel caso di consociazione tra le specie arboree e quelle erbacee, tutte le pratiche agronomiche dovranno essere tali da non interferire con la rete di allerta ed il terreno sottostante, al fine di garantire la permanenza del tempo del capping;
 - g. non saranno in ogni caso consentite lavorazioni profonde del terreno, quali ad esempio aratura o scasso, che possano interessare il terreno contaminato al di sotto del capping;
 - h. cautelativamente ogni lavorazione del terreno successiva all'impianto dei pioppi dovrà essere limitata ai primi 40-50 cm del suolo ricostituito;
 - i. eseguire sul terreno riportato nell'intera area oggetto di bonifica, un adeguato numero di analisi di fertilità del suolo al fine di accertarne le effettive caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, dandone formale comunicazione preventiva alla Commissione Aree Verdi (cav@comune.torino.it)
 - j. rimuovere meccanicamente dagli strati superficiali eventuali materiali incompatibili, per dimensioni, con una ordinaria lavorazione agronomica del terreno (massi, grossi ciottoli, ferri di armatura, blocchi di cemento, ecc.), dandone formale comunicazione preventiva alla Commissione Aree Verdi (cav@comune.torino.it)
 - k. permanenza del divieto di coltivo così come da Ordinanza Sindacale n. 7/2015 sul LOTTO 2, mentre sul LOTTO 1 il divieto sarà rimosso a seguito di certificazione di avvenuta bonifica;
- 6) **di disporre** che la Consorzio Casa Torino, via Perrone 3 bis – Torino, CF e Partita IVA 01022710014, presti due polizze fideiussorie al Comune di Torino a garanzia degli interventi di bonifica, per un importo rispettivamente pari a 15.273,18 euro e 157.482,89 euro. Nel caso in cui sussistano elementi ostativi relativi alla fornitura del terreno di riempimento proveniente dall'area Continassa a carico di Juventus F.C. e quindi non computato nei costi dell'intervento, il suddetto soggetto dovrà presentare ulteriore polizza fideiussoria integrante il 50% del valore di mercato della fornitura di predetto materiale;
- 7) **di disporre** che l'intervento integrativo di phytoremediation possa essere avviato su, benessere della Città, entro cinque anni sempre a carico del soggetto proponente, al fine di consentire alla Città di effettuare ulteriori valutazioni sull'opportunità dello stesso, sulla

tipologia di piante da impiantare e sulle modalità e costi gestionali dell'area oggetto di messa in sicurezza permanente;

- 8) **di disporre** che il proponente dell'intervento di bonifica, fatti salvi diversi accordi con la Città di Torino, al termine del secondo anno dall'impiantamento delle pioppelle e al fine della corretta gestione della biomassa fogliare prodotta dalle piante presenti nell'area oggetto della messa in sicurezza permanente, a proprio carico dovrà verificare il contenuto di metalli di tale biomassa, secondo le modalità e il set analitico previsti dal documento "Integrazioni al Progetto Operativo di Messa in sicurezza permanente in merito al protocollo di caratterizzazione e gestione della biomassa fogliare dei pioppi impiegati per la phytoremediation", documento L16-03-02, trasmesso per mezzo PEC del 2 marzo 2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 1950 del 3 marzo 2016). Qualora vengano identificate concentrazioni di uno o più metalli superiori a quelle della particella testimone, si dovrà procedere alla raccolta delle biomasse fogliari dell'area oggetto di messa in sicurezza permanente e alla gestione come rifiuto delle stesse da conferire presso impianto di termodistruzione. Diversamente tali operazioni non saranno necessarie;
- 9) **di fissare** in 30 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 10) **di disporre** che le attività di allestimento cantiere per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente, di rimozione del top soil contaminato del Lotto 1 con ricollocamento nel Lotto 2 oggetto di messa in sicurezza permanente e di regolarizzazione della superficie del Lotto 2 possano essere avviate fin dalla ricezione del presente atto autorizzativo, a condizione di immediata comunicazione di inizio lavori a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- 11) **di disporre che** gli ulteriori interventi previsti siano avviati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino;
- 12) **di ricordare** che le garanzie finanziarie saranno svincolate a seguito di avvenuta certificazione degli interventi da parte della Città Metropolitana che potrà, a suo insindacabile giudizio, certificare l'intervento per lotti;
- 13) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, con un preavviso di almeno 10 giorni, di una comunicazione circa la data di inizio delle diverse fasi degli interventi di bonifica sul sito;
- 14) **di trasmettere** agli Enti, entro 30 giorni dalla fine degli interventi di bonifica, una planimetria .dwg georeferita delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente e/o bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;
- 15) **di disporre** che prima dell'inizio dei lavori di bonifica, il proponente comunichi il nominativo delle imprese che eseguiranno le opere di bonifica, unitamente all'attestazione del possesso dell'iscrizione delle stesse all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria delle bonifiche;
- 16) **di ricordare** la necessità di produrre una relazione semestrale di avanzamento dei lavori da trasmettere all'attenzione della Città Metropolitana di Torino e dell'Arpa, competenti per i controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati;
- 17) **di ricordare** la necessità di richiedere la certificazione di avvenuta bonifica mediante istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo finale attestante il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto


approvato dal Comune, sulla base di una Relazione Tecnica predisposta dall'Arpa territorialmente competente, relativamente agli interventi di bonifica (LOTTO 1) e messa in sicurezza permanente (LOTTO 2);

- 18) **di ricordare** che nell'ambito delle citate procedure di certificazione la competente Città Metropolitana potrà, a sua discrezione valutare la necessità di effettuare ulteriori campionamenti delle matrici ambientali risultate in precedenza contaminate (terreno, acque).
- 19) **di ricordare** che saranno addebitate al soggetto attuatore della bonifica le spese di Certificazione sulla base di quanto stabilito dalla D.G.P. n. 243-231608/2004 del 21/09/2004;
- 20) **di disporre** che, a posteriori della certificazione di avvenuta bonifica, la Città di Torino dovrà opportunamente variare l'Ordinanza Sindacale n.7/2015, in modo da permettere l'uso agricolo in assenza di vincoli della quota parte di area oggetto di intervento di bonifica avente come obiettivo il rispetto dei limiti delle CSC per uso verde pubblico/residenziale (LOTTO 1);
- 21) **di evidenziare** che a seguito di certificazione di avvenuta bonifica da parte della Città Metropolitana di Torino, l'area potrà esse ceduta alla Città, previo parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- 22) **di trasmettere** la presente determinazione a Consorzio Casa Torino e per conoscenza a Planeta Studio Associato, Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL TO1, Direzioni Patrimonio e Verde e Territorio e Ambiente della Città, Servizio Grandi Opere del Verde e Servizio Contenzioso Amministrativo della Città;
- 23) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 24) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 25) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma



DE 

Allegati:

Allegato 1 – Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno ~~12/11~~ 13/11/2015

Allegato 2 – Nota ASL TO1 prot. 100192 del 13/11/2015

Allegato 3 – Parere ASL TO1 prot. 114003 del 29/12/2015

(segue elenco)

Allegato 4 – Parere di AIPO prot. 2118/2015°A

Allegato 5 – Parere della Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino prot. 237 del 4/02/2016

Allegato 6 – Parere di ARPA Piemonte prot. 5308 del 25/01/2016

Allegato 7 – Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 184559 del 29/12/2015

Allegato 8 – Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 17511 del 11/02/2016

Allegato 9 – Parere della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde prot. 2800 del 29/02/2016

Allegato 10 – “Integrazioni al Progetto Operativo di Messa in sicurezza permanente in merito al protocollo di caratterizzazione e gestione della biomassa fogliare dei pioppi impiegati per la phytoremediation”, documento L16-03-02, (PEC del 2 marzo 2016)

Allegato 11 – Nota Direzione Territorio e Ambiente prot. 634 del 9/03/2016

